Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 28 marzo 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

LUCCHETTI Arduino, guardia di pubblica sicurezza, il 12 luglio 1964 in Civitanova Marche (Macerata).
ROSSI Carlo, guardia di pubblica sicurezza, il 12 luglio 1964 in Civitanova Marche (Macerata).
PASQUALI Bruno, il 12 luglio 1964 in Civitanova Marche (Macerata).
GABAGLIO Amodio, brigadiere dei vigili del fuoco, l'11 maggio 1965 in Codroipo (Udine).
FRANCILE Gino, vice brigadiere dei vigili del fuoco, l'11 maggio 1965 in Codroipo (Udine).
BETUZZI Enrico, vigile scelto del fuoco, l'11 maggio 1965 in Codroipo (Udine).
CEOLIN Natale, vigile scelto del fuoco, l'11 maggio 1965 in Codroipo (Udine).
FRANCESCUTTI Tullio, vigile scelto del fuoco, l'11 maggio 1965 in Codroipo (Udine).
SPORENI Alfredo, vigile scelto del fuoco, l'11 maggio 1965 in Codroipo (Udine).
TOMADINI Silvano, vigile scelto del fuoco, l'11 maggio 1965 in Codroipo (Udine).
ADAMI Lorenzo, vigile del fuoco, l'11 maggio 1965 in Codroipo (Udine).
BORTOLOZZO Paolo, vigile del fuoco, l'11 maggio 1965 in Codroipo (Udine).
BROCCOLI Domenico, vigile del fuoco, l'11 maggio 1695 in Codroipo (Udine).
CHIOPRIS Bruno, vigile del fuoco, l'11 maggio 1965 in Codroipo (Udine).
CRIVELLARO Roberto, vigile del fuoco, l'11 maggio 1965 in Codroipo (Udine).
FIGHER Silvano, vigile del fuoco, l'11 maggio 1965 in Codroipo (Udine).
MARCIONI Alessandro, vigile del fuoco, l'11 maggio 1965 in Codroipo (Udine).
MIATTO Flaviano, vigile del fuoco, l'11 maggio 1965 in Codroipo (Udine).
MORINO Paolo, vigile del fuoco, l'11 maggio 1965 in Codroipo (Udine).
SIMONETTI Giovanni, vigile del fuoco, l'11 maggio 1965 in Codroipo (Udine).
SQUARCINA Domenico, vigile del fuoco, l'11 maggio 1965 in Codroipo (Udine).
ZUCCHET Giuseppe, vigile del fuoco, l'11 maggio 1965, in Codroipo (Udine).
FUMAROLA Michele, brigadiere dei carabinieri, l'11 maggio 1965 in Codroipo (Udine).
SANTELLI Umile Giuseppe, brigadiere dei carabinieri, l'11 maggio 1965 in Codroipo (Udine).
SPANU Michelangelo, vice brigadiere dei carabinieri, l'11 maggio 1965 in Codroipo (Udine).
JANNACCI Giovanni, guardia scelta di pubblica sicurezza, il 17 luglio 1965 in Loano (Savona).
ANDOLFI Romano, il 17 luglio 1965 in Loano (Savona).
AMANTIA Michele, brigadiere di pubblica sicurezza, il 1° settembre 1965 in Roma, località Prima Porta.
LA ROVERE Giuseppe, brigadiere di pubblica sicurezza, il 1° settembre 1965 in Roma, località Prima Porta.
CISTO Lorenzo, guardia di pubblica sicurezza, il 1° settembre 1965 in Roma, località Prima Porta.
NERI Edmondo, il 22 settembre 1965 in Roma.
DI BITONTO Francesco, tenente della Guardia di finanza, il 25-26 marzo 1966 in Scilla (Reggio Calabria).
BROGNA Giuseppe, brigadiere della Guardia di finanza, il 25-26 marzo 1966 in Scilla (Reggio Calabria).
VILLANI Michelangelo, finanziere, il 25-26 marzo 1966 in Scilla (Reggio Calabria).

(1734)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. **123**.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Massa Carrara ad acquistare un immobile.

N. 123. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Massa Carrara vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dalla Società a responsabilità limitata « Ingegneri Parodi e Mariano », con sede in La Spezia, per destinarli a sede dei propri uffici, per il complessivo prezzo di L. 24.000.000, alcuni locali posti al piano terreno ed un vano al piano seminterrato del fabbricato sito in Massa Carrara alla via Europa n. 1, ora n. 9.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 34. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. **124**.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Nuoro ad acquistare un immobile.

N. 124. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Nuoro vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dalla signora Vittoria Ganga, per la costruzione di locali da adibire a sede dei propri uffici, per il prezzo di lire 2.400.000, l'area edificabile, estesa mq. 240, soprastante il primo piano del fabbricato sito in Nuoro alla piazza Crispi n. 4, censita, in parte, sui mappali 1819, 1820 e 1821 del foglio 45 ed in parte su suolo pubblico.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 32. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. **125**.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Arezzo ad acquistare un immobile.

N. 125. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Arezzo vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dai signori Alberto Moretti e Quintilio Ciofini, per l'ampliamento della sede dei propri uffici, per il prezzo di lire 300.000, un vano-box posto sul retro del fabbricato sito in Arezzo alla via Luca Signorelli.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 33. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1966.
Costituzione del Comitato centrale dell'artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 18 e 19 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, che detta norme di attuazione e di coordinamento della legge suddetta;

Visto l'art. 16, ultimo comma, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visti gli Statuti speciali delle seguenti Regioni: Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria e al commercio;

Vista la legge regionale sarda 22 febbraio 1957, n. 3, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Vista la legge regionale valdostana 10 maggio 1957, n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Vista la legge 9 maggio 1956, n. 8, della provincia di Trento, con la quale è stata istituita la Commissione per la tutela e l'incremento delle attività artigiane;

Vista la legge 15 marzo 1957, n. 3, della provincia di Bolzano, con la quale è stata istituita la Commissione provinciale per l'artigianato;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni e dagli Enti di cui all'art. 18, lettere *b*), *c*), *f*), *g*), *h*) e *q*) della stessa legge 25 luglio 1956, n. 860;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi spettanti ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il Comitato centrale dell'artigianato per il prossimo triennio, a decorrere dalla data del presente decreto.

Esso è composto:

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato degli Abruzzi;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Basilicata;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Calabria;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Campania;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia e Romagna;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato del Friuli-Venezia Giulia;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato del Lazio;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Liguria;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Lombardia;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato delle Marche;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato del Molise;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato del Piemonte;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato delle Puglie;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Toscana;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato dell'Umbria;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato del Veneto;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Sardegna;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Sicilia;

dal presidente della Commissione regionale per l'artigianato della Valle d'Aosta;

dal presidente della Commissione per la tutela e l'incremento delle attività artigiane della provincia di Trento;

dal presidente della Commissione provinciale per l'artigianato della provincia di Bolzano;

dai signori: Aldo Gelati, cav. gr. cr. Manlio Germozzi e avv. Romualdo Marino, rappresentanti delle organizzazioni nazionali delle categorie artigiane;

dai signori: Luigi Puccini, Tizio Corradi ed Alfredo Giampietro, rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori;

dal direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;

dal direttore generale dell'istruzione professionale;

dal dott. Vincenzo Firmi, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dal dott. Antonino Marionetti, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

dal dott. Mario Pugliesi, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

dal dott. Alberto Ghergo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dal dott. Ubaldo Grimaldi, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

dal dott. Carlo Cobre, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

dal dott. Antonio Saffioti, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

dal dott. Alessandro Longinotti, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

dal presidente dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dal presidente dell'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dell'artigianato;

dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

dal presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

dal presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

dal presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi provinciali della istruzione tecnica;

dal presidente del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani;

dal dott. Luigi Folena, esperto in materia di credito artigiano, designato dall'Associazione bancaria italiana;

dal dott. Giuseppe Fabbrini, esperto in materia di credito artigiano, designato dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;

dai signori: gr. uff. Luigi Illario, on. dott. Antonio Laforgia, cav. Gabriele M. Lanfredini e on. dott. Vincenzo Russo, esperti in materie concernenti l'artigianato.

Fanno parte inoltre del Comitato, in qualità di consultori:

gli assessori preposti agli affari dell'artigianato, nelle Regioni: Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia;

gli assessori preposti agli affari dell'artigianato nelle province di Bolzano e Trento.

Art. 2.

Il dott. Francesco Fusillo, del Ministero dell'industria e del commercio, è nominato segretario del Comitato centrale dell'artigianato e delle Sezioni previste dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860 e istituite dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

Il dott. Almerico d'Andrea e il dott. Marcello Carnevali, dello stesso Ministero, sono nominati vice-segretari del Comitato e delle Sezioni stesse.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul capitolo 1251, articoli 1, 2 e 3 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 e sul corrispondente capitolo del bilancio degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1967
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 333

(3166)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Reggio Emilia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lettera *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Bologna;

Decreta:

Per la provincia di Reggio Emilia si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Baiso, per le località Monte Casale, Formione, Lugo, Cà Pollecchio, Pietracava;

comune di Carpineti, per le località Colombaia, Tapognana, Villa di Vallestra;

comune di Casina, per le località Ripa-Ciolla, Bergogno;

comune di Castelnovo ne' Monti, per le località Croce, Berzana Monticelli, Mulinello, Maro, Ginepreto, Carnola, Vigolo, Capanna, Parisola, Terminaccio, Tavernelle, Colombara, Costa dei Grassi, Campolungo, Casale, Cerreto, Regnola, Cà Pavoni, Pian del Lago;

comune di Ciano d'Enza, per le località Vedriano, Roncovetro, Pietranera, Cerezzola;

comune di Toano, per le località Corbella, Vignaccia-L'Oca;

comune di Vetto, per le località Groppo, Piagnolo, Legoreccio, Capanna, Castellaro, Sole;

comune di Viano, per le località Banzolo, Carbonaso;

comune di Villa Minozzo, per le località Novellano, Sologno, Gazzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3235)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Delimitazione delle zone, nel circondario di Pordenone, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende

agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lettera *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentito l'Assessorato per l'agricoltura, le foreste e l'economia montana della Regione Friuli-Venezia-Giulia;

Decreta:

Per il circondario di Pordenone si delimitano, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comuni di Andreis, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Castelnovo del Friuli, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Erto e Casso, Fiume Veneto, Forgaria nel Friuli, Frisanco, Meduno, Morsano al Tagliamento, Pasiano, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Valvasone, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3238)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Modena, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lettera *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Bologna;

Decreta:

Per la provincia di Modena si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Carpi, Castelfranco Emilia, Finale Emilia, Modena, Nonantola, Novi di Modena, S. Cesario sul Panaro, Soliera;

comune di Serramazzoni, per le località Montardone, Casella, Borra-Calvanella, Serramazzoni-Finocchi;

comune di Prignano, per le località La Cornacchia-La Caseletta, Pratolungo, Cà Gabriello, Morano-La Serra, Castelvecchio, Sghignola, Pratovignale, Pedrocchio;

comune di Polinago, per le località Cà Tomei, Talbignano, Cinghianello-Molino di Minello, Gombola-Cà del Tocco, La Capanna;

comune di Pavullo, per le località Molino Cogorno, Borra di Zanna, Case Alberini, Molino Rabaltino, Case del Poggiolo, Case di Frandotto, Cà Venda, Casolare, Verica, Cà Bianca, Castagneto, S. Pellegrino;

comune di Lama Mocogno, per le località Case Iacconi, Ville Casine, Mocogno, Le Braglie;

comune di Palagano, per le località Cà di Golino, Vedriano-Il Poggio, Monchio-Cà Mucci, Boccasuolo;

comune di Montefiorino, per la località Montefiorino-Albero;

comune di Frassinoro, per le località Abbadina, Fontanaluccia-Case Campanile, Romanoro;

comune di Pievepelago, per la località La Possione-Campitello;

comune di Fiumalbo, per le località Spianata-Molino-Maiore, Scaglieti, Case Ruggeri, Panichetta, Case Matteino-Danda, Le Valdare-Alpicella, Lago-Roncovecchio, Lagadello-Ronchi, Il Chioso;

comune di Riolunato, per la località Case del Bosco;

comune di Montecreto, per le località Cà di Venanzio, La Vandara, Lo Scorticato-Il Piano;

comune di Sestola, per le località Castagnola-Case Tonini, Molino del Frate-Tole, La Secchiola-Case Ronco, Capanna di Sotto-Case Vidicione;

comune di Fanano, per le località Castellaccia, Piana della Farnia, Ponte Leo, S. Lorenzo-Case Galassi, Case Sasso-Verzera;

comune di Montese, per le località I Felicari, Case Campagna-La Foce, Pianacci di Sotto;

comune di Zocca, per le località Zocchetta-Calizano, S. Pancrazio-La Collina, Montalbano-I Ronchi, Valdastra-Pianazzi, Cà di Gulino-Cà di Bertusi;

comune di Guiglia, per le località Fornacelle, Case Caldana, Cà Baraccani-Case Il Palazzo, Rocchetta-Serocchio, Gainazzo-Buca, Farné;

comune di Marano sul Panaro, per le località Case Martino, Luciore, Salata, Case di Paolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3234)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Piacenza, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lettera *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Bologna;

Decreta:

Per la provincia di Piacenza si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comuni di Caminata, Lugagnano, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Vigolzone, Gropparello, Pecorara, Piozzano, Vernasca, Bettola, Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini d'Olmo, Ferriere, Morfasso, Ottone, Travo, Zerba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3237)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Ferrara, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lettera *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Bologna;

Decreta:

Per la provincia di Ferrara si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Comacchio, per le località Valle Pega, Rillo, Zavelea, S. Giuseppe, Vaccolino, Volano, Porto Garibaldi;

comune di Codigoro, per le località Varano, Salghea;

comune di Argenta, per la località Campotto;

comune di Poggio Renatico, per la località Gallo;

comune di Bondeno, per le località S. Bianca, Ponte Rodoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3232)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Ravenna, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lettera *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Bologna;

Decreta:

Per la provincia di Ravenna si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Ravenna, per le località S. Pancrazio, Godo, S. Michele, Villanova, S. Marco, Fornace Zarattini, S. Biagio, S. Simone e Giuda;

comune di Faenza, per le località Albereto, Corleto, Prada, Tebano, Sarna, S.P. Laguna;

comune di Brisighella, per le località Poggio, S. Ruffillo, Terme, Fognano, Casale, Vespignano, S. Mauro, S. Michele, S. Eufemia, Zattaglia, Castellina, Fornazzano, S. Cassiano, Ritortolo, Rontana, S. Martino in Gattara, S.P. in Cavina;

comune di Russi, per le località Prada, Chiesuola, Pezzolo, S. Pancrazio, Godo;

comune di Lugo, per la località Valmaggiore;

comune di Riolo Terme, per le località Cuffiano, Terme, Campiano;

comune di Castel Bolognese, per le località Biancanigo, Campiano;

comune di Alfonsine, per le località Secchezzo, Dana, Bresciane, Valle Amara;

comune di Casola Valsenio, per le località Mongardino, Pagnano, Baffadi, S. Ruffillo, Trerio, Rivacciola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3231)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Bologna, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lettera *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Bologna;

Decreta:

Per la provincia di Bologna si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comuni di Argelato, Baricella, Budrio, Calderara di Reno, Castel d'Argile, Castel Guelfo, Castelmaggiore, Castenaso, Crevalcore, Imola, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Ozzano Emilia, Sala Bolognese, S. Giorgio di Piano, S. Giovanni in Persiceto, S. Lazzaro di Savena, S. Pietro in Casale, Camugnano, Casalfiumanese, Grizzana, Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Monterenzio, Monte S. Pietro, S. Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Castel S. Pietro Terme, Malalbergo;

comune di Borgo Tossignano, per le località Campiuno, Tossignano, Codrignano;

comune di Castel d'Aiano, per le località Labante, Pianelli, Casigno;

comune di Castel di Casio, per le località Tarangola, Pian di Casale, Cavanna di Moratti;

comune di Castel del Rio, per le località Valmaggiore, Belvedere, Giugnola;

comune di Castello di Serravalle, per le località Fagnano, Castello, Tiola, Zappolino, Ponzano;

comune di Castiglione dei Pepoli, per le località Sparvo, Creda, Baragazza e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Fontanelice, per le località Monte Morosino, Pieve di Gesso, Fornione, Posseggio, Orsara, S. Margherita;

comune di Gaggio Montano, per le località Pietracolora, Affrico, Rocca Pitigliana, Marano, Sasso Rosso;

comune di Lizzano in Belvedere, per le località Rocca Corneta, Bardini Chiesina, Grecchia, Gabba;

comune di Monteveglio, per le località Montebudello, Oliveto e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Monzuno, per le località Montorio, Castelletto, Rabatta, S. Nicolò, Brigola e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Pianoro, per le località Livergnano, Rastignano, Monte Calvo, S. Maria di Zena, Tazzola, Gorgognano, S. Andrea di Sesto;

comune di Porretta Terme, per la località Capugnano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3233)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1967.

Ampliamento della stazione di soggiorno di Iseo mediante inclusione dei territori dei comuni di Monte Isola, Sulzano, Paratico e Sale Marasino (Brescia).

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Iseo n. 10 del 23 settembre 1962 e n. 4 del 30 aprile 1964, con le quali si chiede che venga ampliata la stazione di soggiorno mediante l'inclusione nell'Azienda dei territori dei comuni di: Sulzano, Monte Isola, Sale Marasino e Paratico;

Viste le delibere del Consiglio d'amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo di Brescia n. 49 del 10 novembre 1962 e n. 9 del 14 maggio 1964;

Viste le delibere dei Consigli comunali di Monte Isola n. 206 del 15 marzo 1959; di Sulzano n. 416 del 3 settembre 1959; di Sale Marasino n. 564 del 21 marzo 1964 e di Paratico n. 14 del 2 aprile 1964;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

La stazione di soggiorno di Iseo è estesa ai territori dei comuni di Monte Isola, Sulzano, Sale Marasino e Paratico (Brescia).

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche dei comuni di Iseo, Monte Isola, Sulzano, Sale Marasino e Paratico, l'Azienda autonoma di soggiorno conserva la sua sede di Iseo.

Il prefetto di Brescia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 gennaio 1967

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(3132)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1967.

Modifica dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, che ha istituito l'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede in Roma;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto anzidetto, approvato con proprio decreto 2 novembre 1959, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 gennaio 1967;

Decreta:

E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto, inizialmente di L. 500 milioni conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalla Banca nazionale del lavoro, ammonta a L. 2,5 miliardi per effetto di successivi conferimenti di ulteriori quote ed a seguito di nuove partecipazioni, risultando così costituito:

Comitato olimpico nazionale italiano, L. 500 milioni;

Banca nazionale del lavoro, L. 500 milioni;

Consorzio di credito per le opere pubbliche, lire 500 milioni;

Istituto nazionale delle assicurazioni, L. 500 milioni;

Monte dei Paschi di Siena, L. 500 milioni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
PRETI

(3281)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1967.

Quarta variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1966-67 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1966, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1966-67 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » Gestione principale e Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti;

Visti i propri decreti, rispettivamente in data 20 settembre 1966, 23 novembre 1966 e 1° febbraio 1967, con i quali sono state apportate alcune variazioni agli stati di previsione predetti;

Visto l'art. 61 del decreto-legge 18 novembre 1966, numero 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che prevede l'assegnazione straordinaria di L. 3.000.000.000, in favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » a carico del bilancio dello Stato per l'esercizio 1967, per l'attuazione di cantieri di lavoro e di rimboschimento speciali da istituire nelle Provincie colpite dalle alluvioni e dalle mareggiate dell'autunno 1966;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1966-67, della Gestione principale del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE I. — ENTRATE

Titolo II. — *Entrate straordinarie*

In aumento:

Capitolo 4. — Assegnazioni straordinarie dello Stato . . . . L. 3.000.000.000

PARTE II. — SPESE

Titolo II. — *Spese straordinarie*

In aumento:

Capitolo 9-*bis*. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento speciali di cui all'art. 59, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 . . L. 3.000.000.000

Roma, addì 1° marzo 1967

Il Ministro: BOSCO

(3173)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1967.

Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Seregno, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, e della ripartizione in reti urbane dei settori del distretto medesimo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, concernente l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961;

Visto il piano tecnico preliminare del distretto di Seregno, presentato dalla SIP, Società italiana per lo esercizio telefonico p. a.;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 253ª adunanza tenuta il 23 settembre 1965;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico preliminare presentato dalla SIP, Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., e in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto di Seregno.

Settore di Seregno: due reti urbane e cioè:

rete urbana di Seregno, comprendente i comuni di Seregno, Desio, Giussano e Meda;

rete urbana di Nova Milanese, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Carate Brianza: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Carate Brianza, comprendente i comuni di Carate Brianza, Albiate, Besana Brianza, Briosco, Renate, Triuggio, Veduggio con Colzano e Verano Brianza.

Settore di Cesano Maderno: due reti urbane e cioè:

rete urbana di Cesano Maderno, comprendente i comuni di Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Seveso e Varedo;

rete urbana di Lentate sul Seveso, comprendente i comuni di Lentate sul Seveso e Barlassina.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(3119)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1967.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Massa Marittima, ora Banca popolare della Maremma, con sede in Massa Marittima (Grosseto), ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Piombino (Livorno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 17 gennaio 1950, 24 agosto 1957 e 30 novembre 1962, coi quali la Banca popolare cooperativa di Massa Marittima, ora Banca popolare della Maremma, con sede in Massa Marittima (Grosseto), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Massa Marittima, Follonica, Castiglione della Pescaia nonchè in quello di Scarlino Scalo (frazione del comune di Scarlino), in provincia di Grosseto;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare cooperativa di Massa Marittima, ora Banca popolare della Maremma, con sede in Massa Marittima (Grosseto), coi decreti 17 gennaio 1950, 24 agosto 1957 e 30 novembre 1962, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Piombino (Livorno).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare della Maremma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1967

(3284) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1967.

Autorizzazione alla Banca agricola popolare di Cavarzere, con sede in Cavarzere (Venezia), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Cavarzere e Cona, in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca agricola popolare di Cavarzere (Venezia);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca agricola popolare di Cavarzere, con sede in Cavarzere (Venezia), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Cavarzere e Cona, in provincia di Venezia.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca agricola popolare di Cavarzere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1967

(3282) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1967.

Autorizzazione alla Banca del Friuli, con sede in Udine, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni delle provincie di Udine e Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1963, col quale la Banca del Friuli, con sede in Udine, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Artegna, Aviano, Azzano Decimo, Buia, Caneva, Casarsa della Delizia, Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Clauzetto, Codroipo, Cordenons, Cordovado, Faedis, Fagagna, Gemona del Friuli, Latisana, Maniago, Meduno, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Montereale Valcellina, Mortegliano, Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, Pavia d'Udine, Polcenigo, Pontebba, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Sacile, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torviscosa, Travesio, Tricesimo, Udine, Valvasone e Venzone, in provincia di Udine; Cormons, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado e Monfalcone in provincia di Gorizia; Conegliano e Vittorio Veneto, in provincia di Treviso; San Donà di Piave, San Giorgio di Livenza (frazione del comune di Caorle) e Lido di Iesolo (frazione del comune di Iesolo), in provincia di Venezia; Pieve di Cadore in provincia di Belluno;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca del Friuli, con sede in Udine, con il proprio decreto in data 5 luglio 1963, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Portogruaro, Lignano Sabbiadoro e Fontanafredda, in provincia di Udine, nonchè a quello di Bibione (frazione del comune di San Michele al Tagliamento), in provincia di Venezia.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca del Friuli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1967

(3283) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXI Mostra-mercato internazionale dell'artigianato », in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXI Mostra-mercato internazionale dell'artigianato » che avrà luogo a Firenze dal 24 aprile al 7 maggio 1967 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 marzo 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3168)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1967.

Rettifica alla costituzione della Deputazione della Borsa valori di Venezia per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1967, n. 18, con il quale è stata, tra le altre, costituita la Deputazione della borsa valori di Venezia per l'anno 1967;

Considerato che in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia sono stati erroneamente nominati come membri effettivi della sopracitata Deputazione il dott. Francesco Giacomelli ed il dott. Giuseppe Russo e come membro supplente il rag. Filino Marconato, invece del ragionier Giovanni Battista Fignon e del rag. Filino Marconato, quali membri effettivi, e del dott. Salvatore Calcagno, quale membro supplente, designati dalla Camera di commercio stessa con deliberazione n. 1096 del 5 dicembre 1966;

Ritenuto, pertanto, che occorre rettificare il decreto sopracitato;

Decreta:

La costituzione della Deputazione della borsa valori di Venezia per l'anno 1967 è così rettificata:

Deputati effettivi:

Zanardi rag. Gastone, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gianquinto dott. Antonino, Fignon rag. Giovanni Battista e Marconato rag. Filino per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Monico dott. Paolo, per l'Istituto di emissione;

Dufour dott. Stefano e Calcagno dott. Salvatore, per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 marzo 1967

Il Ministro: COLOMBO

(3193)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1967.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla Soc. n.c. Benedetto Noberasco & Co. di Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti i propri decreti rispettivamente in data 25 ottobre e 9 dicembre 1966 con i quali è stato disposto l'incameramento della cauzione prestata dalla Soc. n.c. Benedetto Noberasco e Co. di Genova per l'importazione, con pagamento anticipato, di 2300 casse di polpa di albicocche del valore complessivo di Lit. 14.445.725, di cui al Mod. B Import n. 2644.666 emesso il 28 febbraio 1961 dalla Filiale di Genova della Banca Nazionale dell'Agricoltura;

Considerato che a seguito di maggiori precisazioni successivamente fornite dall'Ufficio italiano dei cambi è risultato che, dell'intera partita di merce, n. 1890 casse sono state importate oltre i termini prescritti e n. 410 casse non sono state importate perchè distrutte prima dello sdoganamento per avaria dovuta alla prolungata giacenza in dogana;

Ritenuto che si rende necessario modificare i decreti ministeriali sopra citati;

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

A modifica dei decreti ministeriali citati nelle premesse, si dispone l'incameramento della cauzione prestata dalla Soc. n.c. Benedetto Noberasco e Co., via Sampierdarena n. 24/1 - Genova a fronte dell'operazione di cui al Mod. B Import n. 2.644.666 di L. 14.445.725 emesso dalla filiale della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Genova, limitatamente al valore della merce importata oltre i termini prescritti.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1967

Il Ministro: TOLLOY

(3319)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 13 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo successivo, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto da Lucianò Giovanni, cancelliere di seconda classe in servizio nella Pretura di Sampierdarena, contro il giudizio complessivo di «distinto» attribuitogli per l'anno 1964.

(3268)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pofi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Pofi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.595.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3100)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di San Giovanni Incarico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.123.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3101)

Autorizzazione al comune di Sant'Apollinare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Sant'Apollinare (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.053.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3102)

Autorizzazione al comune di Torrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Torrice (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.325.434, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3103)

Autorizzazione al comune di Vicalvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Vicalvi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.116.046, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3104)

Autorizzazione al comune di Roviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Roviano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.396.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3105)

Autorizzazione al comune di Sant'Oreste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Sant'Oreste (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.582.873, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3106)

Autorizzazione al comune di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Portici (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 558.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3253)

Autorizzazione al comune di Albagiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1967, il comune di Albagiara (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3256)

Autorizzazione al comune di Larino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1967, il comune di Larino (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.043.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3257)

Autorizzazione al comune di Volturara Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1967, il comune di Volturara Appula (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.924.102, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3258)

Autorizzazione al comune di Alliste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1967, il comune di Alliste (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.718.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3259)

Autorizzazione al comune di Picerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1967, il comune di Picerno (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.606.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3254)

Autorizzazione al comune di Marsicovetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1967, il comune di Marsicovetere (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3255)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1966, il comune di Solarino (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.705.163, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 592 della *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 19 novembre 1966.

(3260)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

La dottoressa Grazia Tafuni ved. Pacini, nata a Minervino Murge (Bari) il 18 maggio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Pedagogia, rilasciatole dall'Università di Roma il 24 marzo 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Antonio Guerriero, nato a Avella (Avellino) il 6 novembre 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Materie letterarie, rilasciatogli dall'Università di Roma il 4 ottobre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3139)

L'ing. Novello Cavazza, nato a Bologna il 1° gennaio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Ingegneria civile (sottosezione edile), rilasciatogli dall'Università di Roma il 30 gennaio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Michelino Colafranceschi, nato a Roma il 10 gennaio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Chimica, rilasciatogli dall'Università di Roma il 31 gennaio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3140)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 137 VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Dal Lago Bruno, con sede in Vicenza, strada San Pietro n. 6 ha denunciato lo smarrimento dei tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 137 VI », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(3269)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Jonica Edile » (già « Bruzia Edile »), con sede in Soverato (Catanzaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 febbraio 1967, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Jonica Edile » (già « Bruzia Edile ») con sede in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Giordano in data 13 maggio 1950 rep. 10595 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Muleo Vitaliano.

(2861

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro tra operai facchini e ausiliari per lavori di prestazioni d'opera al commercio, alle industrie e al traffico « COFACIT », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 febbraio 1967, la Società cooperativa di produzione e lavoro tra operai facchini e ausiliari per lavori di prestazioni d'opera al commercio, alle industrie e al traffico « COFACIT », con sede in Napoli, costituita per rogito D'Alessandro in data 19 dicembre 1954 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Angelo Farzati.

(2862)

Scioglimento della Società cooperativa agricola tra gli agricoltori di Vallesaccarda, con sede in Vallesaccarda (Avellino).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 febbraio 1967, la Società cooperativa agricola tra gli agricoltori di Vallesaccarda, con sede in Vallesaccarda (Avellino), costituita per rogito Montieri in data 25 luglio 1947 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giannelli Angelo.

(2863)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa A.C.L.I. - San Zeno di Villabartolomea, con sede in Villabartolomea - frazione San Zeno (Verona) e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 marzo 1967, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa A.C.L.I. - San Zeno di Villabartolomea, con sede in Villabartolomea, frazione San Zeno (Verona), costituita in data 14 ottobre 1959 per atto del notaio dott. Luigi Soave.

Dalla data di detto decreto l'avv. Luigi Turrini è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta cooperativa, per un periodo di sei mesi.

(2865)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « La Filettina », con sede in Aquino (Frosinone)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 febbraio 1967, la Società cooperativa agricola « La Filettina », con sede in Aquino (Frosinone), costituita per rogito Violo in data 5 luglio 1954, rep. 651 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(2864)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1967, registro n. 14 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 365, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 23 marzo 1965 dal dott. Giuseppe Copola, già ispettore medico di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, avverso il decreto ministeriale 1° ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1964, registro n. 6, foglio n. 327 con il quale veniva concesso al ricorrente un equo indennizzo di L. 466.560 per lesioni e menomazioni dell'integrità fisica riportate il 17 settembre 1958 e riconosciute dipendenti da causa di servizio con decreto ministeriale 10 agosto 1960.

(2858)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2421 Mod. 25/A D.P. — Data: 27 ottobre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Massari Maria di Oreste — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 Mod. 241 D.P. — Data: 8 ottobre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Potenza — Intestazione: Gilio Elisa, nata a Potenza il 27 giugno 1896 — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 37.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4092 Mod. 25/A D.P. — Data: 16 maggio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Roma, via L. Bissolati — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 2900.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° marzo 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(2964)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria della Sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1795 in data 28 febbraio 1967, il rag. Luigi Arnone, presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta, è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario governativo per la gestione straordinaria della Sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta.

(2928)

Conferma del presidente del Consorzio dell'Oglio

Con decreto presidenziale 23 dicembre 1966, n. 274, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1967, al registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 349, il prof. dott. ing. Giulio De Marchi è stato confermato presidente del Consorzio dell'Oglio, ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo, fino al 31 dicembre 1970.

(2924)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna;

Dispone:

Il comm. Angelo Cantarelli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1967

Il Governatore: CARLI

(3285)

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

1) l'avv. Antonio Caruso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Deliceto (Foggia);
2) il sig. Domenico Margiotta è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietra Montecorvino (Foggia);
3) il sig. Michele Perilli è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calvello (Potenza);
4) il sig. Antonio Caramuta è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleto Perticara (Potenza);
5) il sig. Giuseppe Nicola Mazziotta è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gallicchio (Potenza);
6) il sig. Michele Lapolla è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rapolla (Potenza);
7) il sig. Leandro Orrico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Trecchina (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1967

Il Governatore: CARLI

(3286)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 832;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a trentuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti, due sono riservati a favore:

a) dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'allegato *A* e che risultino idonei nelle altre prove;

b) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta e orale di lingua italiana.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.
Titolo di studio. Abilitazione professionale

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione edile, o in ingegneria meccanica od in architettura.

Inoltre gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39;

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con

l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari, ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi per lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, via del Seminario, Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di 30 giorni alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della Università e della data in cui è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza e di preferenza nella nomina, anche se vengono ad es-

sere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali che i candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, sosterranno in lingua tedesca, la Commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta d'identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia — di data recente — munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma Votazione

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*). Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai due posti riservati di cui all'articolo 1 del presente bando, dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto) sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *a*) del citato articolo 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta e orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prime tre prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e della media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dalla quale risulti che sono stati iscritti nell'elenco provinciale previsto dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

m) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dalla quale risulti che sono stati iscritti nell'elenco provinciale previsto dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera g) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria.

I figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, produrranno apposita attestazione su carta da bollo, rilasciata dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere m) ed n) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

s) le vedove dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dalla quale risulti che sono stati iscritti nell'elenco provinciale previsto dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

t) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello Stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi;

z) i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto nei modi indicati nella lettera b) di tale articolo, dovranno produrre un certificato, in competente bollo, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere g) ed h). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio Concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserve dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale — Ufficio concorsi — entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, e consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

2) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascri-

zione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultati dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'Autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma o per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2)) e 7) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *t*) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni quarantacinque — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea;

2) diploma originale comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non

siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 13, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate con le stesse modalità previste per lo invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere di 2ª classe.

I vincitori del concorso cui spettino i due posti riservati di cui al precedente art. 1 potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione ad un Ufficio nella provincia di Bolzano.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 23 novembre 1966

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1966
Registro n. 83, *foglio n.* 278

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova: *Elementi di statica grafica o di meccanica applicata alle costruzioni*:

a) Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Sistemi staticamente determinati ed iperstatici fino a 3 gradi di iperstaticità. Cemento armato.

b) Materiali per costruzioni civili. Pietre. Laterizi. Cementi. Legnami. Materiali metallici. Calci e cementi. Calcestruzzi. Gesso. Bitumi ed asfalti. Materiali per pavimenti e rivestimenti. Vernici.

Seconda prova: *Elettrologia e principi di macchine elettriche*:

1) Definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie od in parallelo: capacità risultante. Espressione della capacità di condensatori ad armature piane, sferiche, cilindriche.

2) Definizioni e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica, permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica.

3) Corrente elettrica continua; legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Ioule. Resistenza in serie ed in parallelo. Leggi di Kirchoff.

4) Campo magnetico di correnti. Circuiti magnetici. Legge di Hopkinson. Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico. Azioni fra correnti.

5) Fenomeni di induzione elettromagnetica. Autoinduzione, mutua induzione. Energia magnetica di correnti.

6) Grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impedenza, condizioni di risonanza. Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza.

7) Sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella ed a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sistema trifase.

8) Generatrici a corrente continua: sistemi di eccitazione. Cenno sulle caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione.

9) Motori a corrente continua e cenni sul loro funzionamento a seconda del loro modo di eccitazione.

10) Trasformatori elettrici. Cenni sulla teoria generale del loro funzionamento. Trasformatori trifasi. Autotrasformatori.

11) Cenni sul funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità.

12) Alternatori e principi generali del loro funzionamento. Cenno sui motori sincroni.

13) Sui principali metodi di misura di correnti, di tensione, di potenza, sia in corrente continua sia in corrente alternata.

Terza prova:

a) *Tecnica delle costruzioni*: Meccanica dei terreni e problemi delle fondazioni. Vari tipi di fondazioni e calcolazioni relative. Costruzioni edili in muratura, ferro, legno e cemento armato. Prescrizioni generali e norme sui c. a. — Edifici civili. Edifici industriali.

b) *Impianti tecnologici*:

Riscaldamento: Combustibili solidi e liquidi. Poteri calorifici. Apparecchi di combustione. Recuperi di calore. Trasmissione del calore e relativi coefficienti. Cenni sui principali sistemi di riscaldamento. Circolazione naturale a termosifone. Circolazione accelerata. Impianti a vapore. Cenni sul condizionamento d'aria.

Trasporti pneumatici: Principi di funzionamento in compressione ed in aspirazione. Concetti generali sulle macchine pneumogeneratrici.

Trasporti meccanici: Norme legislative relative all'esercizio ed installazione di impianti elevatori. Caratteristiche meccaniche ed elettriche degli ascensori. Sistemi di trasporto meccanico a piccola distanza. Trasportatori a nastro ed a catena.

Quarta prova: (solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui allo art. 1, comma secondo):

Traduzione di due brani di prova rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

a) elementi di contabilità generale dello Stato;

b) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

c) nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

d) principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato;

e) (solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, comma secondo).

Conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca. In tal caso essi dovranno sostenere, oltre alla quarta prova scritta, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Il Ministro: SPAGNOLLI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da lire 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Via del Seminario. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a. . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana.

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2386)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA

Veduto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157;

Veduto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124;

Veduto il decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche approvate con i decreti ministeriali 10 ottobre 1951, 20 maggio 1954, 5 febbraio 1958, 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965.

Sentito il Consiglio direttivo dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;

Apre un concorso a due posti di detta Scuola per la durata di tre anni, riservati ai professori di ruolo negli istituti medi di istruzione, i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti, comprovino preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età moderna e contemporanea, e in special modo alla storia politica nei rapporti con la storia europea, e che dimostrino capacità nelle ricerche in archivi e biblioteche, al fine di redigere, negli atti e documenti studiati, relazioni, indici e regesti, e di curarne la pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 2 del regolamento della Scuola.

Domanda e lavori devono essere trasmessi dai concorrenti al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, a mezzo plico raccomandato.

Non è ammessa la presentazione dei lavori fatta personalmente negli uffici del Ministero da parte degli interessati o di persona da essi incaricata.

I plichi raccomandati devono pervenire al Ministero, entro, e non oltre il 15 giugno 1967, pena l'esclusione dal concorso, qualunque possa essere la data di spedizione degli stessi plichi.

Domanda e lavori dei concorrenti, dopo il 15 giugno, vengono trasmessi dal Ministero della pubblica istruzione al presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea (via Michelangelo Caetani, 32, Roma).

Apposita Commissione giudica sul merito dei concorrenti, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 10 novembre 1936.

Il concorrente, alla domanda, redatta in carta da bollo di L. 400, deve allegare:

1) il certificato di laurea;

2) una dichiarazione in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, rilasciata dal suo capo d'Istituto, comprovante la sua qualifica, il coefficiente, la data di nascita ed infine che egli trovasi in servizio;

3) una relazione in tre esemplari sulla operosità scientifica e sulla sua carriera didattica;

4) lavori a stampa o dattiloscritti o qualsiasi altro titolo e documento che ritenga utile presentare.

Sono da escludersi alla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di dodici anni dal conseguimento della laurea, o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese devono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondono a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero della pubblica istruzione i vincitori saranno chiamati presso la Scuola per occupare i posti messi a concorso.

Il servizio prestato presso la Scuola varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1957, n. 629.

I membri della Scuola hanno l'obbligo di risiedere a Roma; è in facoltà del presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea di accordare ad essi, in aggiunta allo stipendio, un assegno nella misura che sarà determinata dal presidente stesso.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere e conservare senza autorizzazione del presidente dell'Istituto qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare sen'altro di far parte della Scuola.

Roma, addì 15 marzo 1967

Il presidente: CIASCA

(3313)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 214 del 29 gennaio 1965, con il quale è stato bandito il concorso interno per titoli, per l'assegnazione del posto di ostetrica condotta del comune di Giussago;

Visti i propri decreti n. 3507 del 19 aprile 1966, con il quale e stata costituita la Commissione giudicatrice del predetto concorso e n. 386 del 16 gennaio 1967, con il quale è stato sostituito un componente della Commissione stessa;

Visti i processi verbali e la graduatoria formulati dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Rancati Antonietta punti 2,697
2. Grossi Domenica » 1,989

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio, nell'albo della Prefettura e in quello del Comune interessato.

Pavia, addì 15 marzo 1967

Il medico provinciale: LANZARINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Vito il proprio decreto n. 2193 del 15 marzo 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria generale delle candidate dichiarate idonee nel concorso indicato nel predetto decreto;

Visto l'ordine della graduatoria medesima;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica signora Rancati Antonietta è dichiarata vincitrice del concorso interno per titoli per l'assegnazione del posto di ostetrica condotta del comune di Giussago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, nell'albo della Prefettura e in quello del Comune interessato.

Pavia, addì 15 marzo 1967

Il medico provinciale: LANZARINI

(3207)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 19443 del 14 luglio 1966, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1965;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Napoli, dell'Ordine dei medici-chirurgi della provincia di Napoli e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1965, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 286, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1965 è così costituita:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Iliceto dott. Nicola, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Scotto dott. Benedetto, vice prefetto vicario della prefettura di Napoli;

Bossa prof. Guido, direttore della clinica medica della Università di Napoli;

De Sanctis prof. Aniello, primario chirurgo dell'Ospedale dei Pellegrini di Napoli;

Corvino dott. Gaetano, medico condotto del comune di Napoli.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal dott. Limata Giovanni, direttore di sezione del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le prove di eame avranno luogo in Napoli non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, comunque, non oltre il 30 maggio 1967.

Napoli, addì 7 marzo 1967

Il medico provinciale: CANALIS

(3206)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 103 in data 4 gennaio 1966, con il quale viene nominata la Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre provvedere alla modifica della suddetta Commissione con la sostituzione del dott. D'Amato, medico provinciale superiore, il quale si è dimesso per ragioni di servizio;

Vista la designazione del Ministero della sanità;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ugo Porzi, medico provinciale superiore del Ministero della sanità è chiamato a far parte della Commissione di cui alle premesse in sostituzione del dott. Francesco D'Amato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 15 marzo 1967

Il medico provinciale: BARNABA

(3175)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 287 in data 20 febbraio 1967, con il quale a seguito di graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di medico condotto, il dott. Greco Salvatore venne dichiarato vincitore della condotta medica di Caltagirone - frazione Mazzarrone;

Considerato che il dott. Greco ha espressamente rinunziato alla condotta medica della frazione Mazzarrone;

Ritenuto che occorre, seguendo l'ordine della graduatoria di merito del concorso anzidetto e l'ordine delle preferenze poste dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso, provvedere alla nomina del vincitore della predetta condotta tuttora vacante;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cafiso Carmelo, nato a Militello V. C. il 3 novembre 1926, quarto nella graduatoria di merito, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Caltagirone - frazione Mazzarrone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 8 marzo 1967

Il medico provinciale: SCUDERI

(3027)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAGUSA

Variante alla graduatoria del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ragusa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1963/1907 del 19 dicembre 1966, con il quale è stata approvata la greduatoria generale di merito dei candidati idonei al concorso al posto di veterinario condotto vacante in provincia di Ragusa al 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 1963/187 dell'11 febbraio 1966;

Vista la lettera n. 1329 del 6 marzo 1967, con la quale il sindaco del comune di Giarratana ha comunicato che il dottor Zisa Guglielmo con lettera 17 febbraio 1967 ha rinunciato alla nomina di veterinario condotto;

Richiamato il proprio decreto n. 1963/1907 del 19 dicembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;

Ritenuto di dover procedere al conferimento di detta sede;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari dell'11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Farina Salvatore, classificatosi al secondo posto della graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Giarratana.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quello del comune di Giarratana.

Ragusa, addì 11 marzo 1967

Il veterinario provinciale: SALANDI

(3008)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.